



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

14/2015
Febbraio/1/2015 (*)
Napoli 3 Febbraio 2015

L'Inps, con il messaggio 295 del 15 gennaio scorso, ha reso note le modalità di recupero dei contributi previdenziali non pagati per le istituzioni e gli enti senza fine di lucro, mediante cessione dei crediti vantati verso le Pubbliche Amministrazioni.

L'INPS, con messaggio n. 295 del 15 gennaio 2015, richiamando l'art. 1.9, del DL n. 688/85, convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del 31.01.1986, in combinato disposto con l'art. 6.26 del DL n. 536/87, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48 del 29.02.1988, nonché con l'art. 4.12 della Legge n. 412 del 30.12.1991, **ha definito il recupero dei crediti nei confronti di "istituzioni ed enti non aventi fini di lucro", che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle Regioni o dalle Aziende Sanitarie Locali.**

A tali enti viene data la possibilità di pagare i contributi previdenziali cedendo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 69 R.D. n. 2440/1923, i propri crediti vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

L'Amministrazione ceduta "entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito deve comunicare se intende contestare il

credito o riconoscerlo", donde in presenza di accettazione da parte dell'amministrazione ceduta nel termine citato, la cessione sarà definitivamente efficace e l'accettante diverrà, a tutti gli effetti, il debitore dell'importo da corrispondere per i contributi non pagati dall'Ente *de quo*.

In assenza di tale specifica accettazione entro il suddetto termine, invece, l'atto di cessione sarà privo di efficacia e la qualifica di debitore rimarrà in capo all'Ente Morale cedente.

A tal proposito, L'INPS ha ribadito che la peculiarità della disciplina non impedisce, comunque, che anche ai crediti nei confronti degli Enti Morali si applichino le disposizioni vigenti per il recupero della generalità dei contributi previdenziali non pagati.

Pertanto, l'Istituto si attiverà per il recupero e in particolare:

- per i crediti ceduti e non accettati nonché per i crediti ceduti ASL ed accettati oltre i 90 giorni (come per i crediti non oggetto di cessione) il recupero avverrà nei confronti degli Enti Morali;
- i crediti ceduti ed accettati entro i 90 giorni saranno recuperati nei confronti delle Amministrazioni accettanti.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT